

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

FISCALE

- 02 IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente -
Determinazione del reddito
- 03 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Ammortamenti - Beni
materiali - Super-ammortamenti e iper-ammortamenti
- 04 IMPOSTE SOSTITUTIVE - Imposta sostitutiva sui premi di
risultato
- 06 TRIBUTI LOCALI - IRAP - Determinazione della base
imponibile - Esercenti attività d'impresa
- 07 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato
preventivo biennale (DLgs. 13/2024)

LAVORO

- 08 LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate

IMMOBILI

- 10 CATASTO

- 12 **Leggi In evidenza**

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Lavoro dipendente prestato all'estero - Retribuzioni convenzionali per il 2026 (DM 29.5.2026)

Con il DM [29.5.2026](#) - pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 11.6.2026 n. 133 - il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha definito per l'anno 2026 le retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori italiani operanti all'estero, previste dell'[art. 4](#) del DL 317/87.

Le retribuzioni convenzionali rilevano ai fini:

- fiscali;
- contributivi.

Rilevanza ai fini fiscali

Le retribuzioni convenzionali rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR.

La norma prevede, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi da 1 a 8, che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, venga determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro. In sostanza, le retribuzioni convenzionali si sostituiscono alle retribuzioni effettivamente erogate.

Il lavoratore, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, in base all'[art. 2](#) del TUIR, deve continuare ad essere qualificato come fiscalmente residente in Italia e deve aver stipulato uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero o che il dipendente venga collocato in uno speciale "ruolo estero" (C.M. n. [207/2000](#), § 1.5.7).

In merito all'ambito applicativo, è stato chiarito che il regime fiscale costituito dall'applicazione delle retribuzioni convenzionali si applica anche:

- se la prestazione lavorativa viene svolta in più Stati esteri (interpello DRE Emilia Romagna n. [909-4/2019](#));
- per i dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana ([art. 1](#) co. 98 della L. 207/2024).

Tale regime fiscale non si applica:

- al dipendente in trasferta (mancando il requisito della continuità ed esclusività dell'attività lavorativa all'estero);
- al dipendente che presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero;
- ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi.

Rilevanza ai fini contributivi

Le retribuzioni convenzionali rilevano anche ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l'attività:

- all'estero in Paesi extracomunitari con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
- in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

Computo del periodo di 183 giorni

Il periodo di 183 giorni di effettiva permanenza all'estero non deve necessariamente risultare continuativo, ma è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all'estero per un minimo di 183 giorni nell'arco di 12 mesi. L'espressione "nell'arco di dodici mesi" si riferisce alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita nel contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari, e non al periodo d'imposta (C.M. n. [207/2000](#), § 1.5.7).

Nel computo rilevano le ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

Deducibilità dei contributi

I contributi versati nello Stato estero in ottemperanza a disposizioni di legge per i redditi determinati con le retribuzioni convenzionali sono deducibili dal reddito complessivo (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. [5/2026](#)).

Retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali sono suddivise in relazione:

- al settore produttivo (industria; industria edile; autotrasporto e spedizione merci; credito; assicurazioni; commercio e terziario; trasporto aereo; agricoltura; industria cinematografica; spettacolo; artigianato); sono previste specifiche retribuzioni convenzionali anche per il settore giornalistico;
- alla qualifica (operai, impiegati, quadri, dirigenti);
- alle fasce retributive.

Il decreto prevede inoltre che, in caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimento da o per l'estero, nel corso del mese, le retribuzioni convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Retribuzioni corrisposte prima dell'emanazione del DM di competenza

Per le retribuzioni erogate prima dell'entrata in vigore del DM [29.5.2026](#), occorre fare riferimento al DM [16.1.2025](#) (relativo al 2025), salvo successivo conguaglio (circ. Agenzia delle Entrate n. [7/2001](#), § 7.4).

art. 51 co. 8 bis DPR 22.12.1986 n. 917

DM 29.5.2026 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2026 - "Stabilite le retribuzioni convenzionali per l'anno 2026" - Negro - Silvestro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Lavoro all'estero" - Odetto G.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Ammortamenti - Beni materiali - Super-ammortamenti e iper-ammortamenti - Iper-ammortamenti ex L. 199/2025 - Disposizioni attuative (DM 7.5.2026) e termini di apertura della piattaforma del GSE (DM 10.6.2026) - Pubblicazione sul sito del MIMIT

Con riferimento ai nuovi iper-ammortamenti ex [art. 1](#) co. 427 - 436 della L. 199/2025, in data 11.6.2026 sono stati pubblicati sul sito del MIMIT:

- il DM [7.5.2026](#), contenente le relative modalità attuative;
- il DM [10.6.2026](#) che, in attuazione dell'art. 5 del DM 7.5.2026, ha definito i termini di apertura della piattaforma e approvato i modelli di comunicazione.

Procedura di accesso all'agevolazione

La procedura di accesso all'agevolazione, definita dall'art. 3 del DM 7.5.2026, prevede tre comunicazioni principali:

- una comunicazione preventiva;
- una comunicazione di conferma dell'investimento;
- una comunicazione di completamento.

Il mancato invio di tali comunicazioni, nei termini e con le modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione dell'iper-ammortamento.

Comunicazione preventiva

L'impresa deve anzitutto trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l'indicazione tra l'altro:

- dei dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva (come definita dal DM);
- della tipologia e dell'ammontare degli investimenti nei beni materiali e immateriali di cui agli Allegati IV e V alla L. [199/2025](#), nonché della data prevista di interconnessione;
- della tipologia e dell'ammontare degli investimenti nei beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché della data prevista di entrata in funzione;
- dei dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Comunicazione di conferma

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l'impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell'investimento, con indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Per i beni in *leasing*, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% è soddisfatto con la stipula del contratto di *leasing* e l'impegno assunto con il fornitore della società concedente con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva trasmessa.

Comunicazione di completamento

Al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso entro il 15.11.2028, l'impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma. Tali comunicazioni sono corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta, vale a dire la perizia tecnica asseverata (senza alcuna esclusione) e la certificazione contabile.

Modalità e termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni principali

Secondo il DM [10.6.2026](#):

- le comunicazioni vanno presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili;
- dalle ore 12.00 del 12.6.2026 è possibile presentare esclusivamente le comunicazioni preventive, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili;
- con un successivo decreto direttoriale sarà attivata la possibilità di presentare le comunicazioni di conferma del 20% e quelle di completamento.

Comunicazioni periodiche di monitoraggio

Sono poi richieste altre due comunicazioni periodiche per il monitoraggio.

A partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:

- entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.

art. 1 co. 427 L. 30.12.2025 n. 199

DM 10.6.2026 Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DM 7.5.2026 Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2026 - "Al via le comunicazioni preventive per l'iper-ammortamento"

- Alberti

Italia Oggi del 12.6.2026, p. 30 - "Iperammortamento, sì tardivo" - Pagamici B.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Iperammortamenti" - Alberti P.

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Imposta sostitutiva sui premi di risultato - Incremento del massimale imponibile a 5.000,00 per gli anni 2026 e 2027 - Novità della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) - Applicabilità al premio erogato in forma di benefit aziendale (ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2026 n. 22)

Con la risoluzione 9.6.2026 n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ai quesiti pervenuti in ordine alle novità apportate dall'[art. 1](#) co. 9 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) alla detassazione dei premi di risultato.

Caratteristiche del regime agevolato

L'[art. 1](#) co. 182 ss. della L. 208/2015 ha introdotto un'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale del 10%, ed entro il limite di 3.000,00 euro lordi (4.000,00 euro per i lavoratori coinvolti nell'organizzazione del lavoro per le somme erogate in esecuzione di contratti collettivi stipulati anteriormente al 24.4.2017), sulle somme erogate a titolo di:

- premio di risultato;
- partecipazione agli utili.

La detassazione si applica in favore di lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, titolari - nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili - di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000,00 euro (salvo espressa rinuncia del lavoratore).

Per essere detassate, le somme in questione devono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali di cui all'[art. 51](#) del DLgs. 81/2015, ovverosia stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU. In assenza di RSA/RSU, l'azienda può:

- recepire il contratto collettivo territoriale di settore o, in mancanza, il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà (circ. Agenzia delle Entrate n. [5/2018](#));
- applicare l'imposta sostitutiva sui premi di risultato corrisposti in virtù di contratti collettivi aziendali stipulati con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, seppur esterne all'azienda (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. [176/2021](#)).

Tali contratti devono essere inoltre depositati telematicamente presso la sede dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Novità della L. 199/2025 su aliquota e importo massimo agevolabile

L'[art. 1](#) co. 8 e 9 della L. 199/2025 ha:

- previsto la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva all'1% e l'incremento del limite massimo agevolabile a 5.000,00 euro per gli anni 2026 e 2027;
- limitato al solo 2025 la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva (riduzione prevista dall'[art. 1](#) co. 385 della L. 207/2024 inizialmente per il triennio 2025-2027).

Conversione del premio in benefit

L'[art. 1](#) co. 184 della L. 208/2015 riconosce al lavoratore la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i *benefit* di cui all'[art. 51](#) co. 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR non scontino alcuna tassazione, nei limiti ivi previsti.

L'irrelevanza reddituale dei *benefit* fruiti in sostituzione di premi o di utili erogati ai dipendenti soggiace ai seguenti limiti (circ. Agenzia delle Entrate n. [28/2016](#), § 3.1):

- l'ammontare massimo delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva;
- gli importi stabiliti per dette utilità dai citati commi dell'[art. 51](#) del TUIR.

Applicabilità del limite di 5.000,00 euro al premio convertito in benefit

Sono stati sollevati dubbi interpretativi circa l'applicabilità del nuovo limite di 5.000,00 euro in caso di opzione, da parte del lavoratore, per la sostituzione del premio in una delle forme di *benefit* aziendale.

In particolare, il dubbio riguarda il mancato riferimento al co. 184 dell'[art. 1](#) della L. 208/2015 da parte dell'[art. 1](#) co. 9 della L. 199/2025. Il citato co. 9, nel modificare temporaneamente per il 2026 e 2027 l'aliquota d'imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, cita infatti esclusivamente il co. 182.

In merito, l'Agenzia delle Entrate osserva che il co. 184, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i co. 182 e seguenti. Pertanto, sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, l'Agenzia ritiene che, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore opti per l'erogazione del premio in forma di *benefit* aziendale, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000,00 euro previsto dalla L. [199/2025](#).

art. 1 co. 182 L. 28.12.2015 n. 208

art. 1 co. 9 L. 30.12.2025 n. 199

Risoluzione Agenzia Entrate 9.6.2026 n. 22

Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2026 - "Limite di 5.000 euro per la sostitutiva applicabile al premio in forma di benefit" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 10.6.2026, p. 36 - "Premi convertiti in welfare esenti fino a 5mila euro" - Valsiglio C.

Scheda n. 476.13 in Agg. 2/2026 - "Detassazione dei premi di risultato" - Silvestro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Detassazione dei premi di risultato" - Silvestro D.

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Determinazione della base imponibile - Esercenti attività d'impresa - Proventi e oneri relativi a contratti derivati con finalità di copertura - Irrilevanza (Cass. 10.6.2026 n. 18954)

Con la sentenza 10.6.2026 n. [18954](#), la Corte di Cassazione esamina il trattamento, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, dei proventi e degli oneri relativi a un contratto derivato di *swap* su *commodities*. La vicenda oggetto di giudizio riguarda una società di capitali che, nel contempo:

- commercializza petrolio e relativi prodotti raffinati;
- redige il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili nazionali;
- calcola il valore della produzione netta secondo le disposizioni previste per le società industriali, commerciali e di servizi (ai sensi dell'[art. 5](#) del DLgs. 446/97).

Nozione di derivato

Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche ([art. 2426](#) co. 2 c.c. e documento OIC [32](#), § 11):

- il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, *rating* di credito o indice di credito o altra variabile (c.d. "sottostante"), a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali;
- non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;
- è regolato a data futura.

Ai sensi dell'[art. 2426](#) co. 3 c.c., sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, a eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Trattamento contabile

Contabilmente, le variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari derivati sono rilevate nel Conto economico nella sezione "D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie".

In particolare, nella voce "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" sono incluse (§ 33):

- le variazioni positive di *fair value* dei derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato;
- gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari;
- le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value*;
- la variazione positiva del valore temporale di un'opzione o di un *forward*.

Nella voce "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati" sono incluse (§ 34):

- le variazioni negative di *fair value* dei derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato;
- le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari;

- le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value*;
- la variazione negativa del valore temporale di un'opzione o di un *forward*.

Le variazioni di *fair value* della componente efficace dei derivati di copertura di flussi finanziari sono rilevate nella voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi". La suddetta riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti (documento OIC [32](#), § 29).

Orientamento della Cassazione

I giudici di legittimità escludono che l'utilizzo del derivato in funzione di "copertura" dal rischio di oscillazione dei prezzi possa mutarne la natura e la funzione. Soltanto se è successivamente regolato tramite la consegna fisica del bene (è il caso delle *option* su merci), "*il derivato cessa di essere tale ed è attratto nella gestione caratteristica dell'impresa*", originando una vera compravendita, con movimentazione delle merci.

Pertanto, il differenziale negativo di un contratto finanziario *swap* (che implica un mero regolamento di natura finanziaria e non anche la consegna di merci), anche se concluso con finalità di copertura, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, trattandosi, in ogni caso, di onere finanziario escluso da imposta (ex [art. 5](#) co. 1 del DLgs. 446/97).

Orientamento dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10.5.2022 n. [249](#), si era già pronunciata per l'irrelevanza dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione e dal realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine "*physically settled*" di energia e di gas, rientranti nel portafoglio di *trading* della società istante. In particolare, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, i proventi e gli oneri derivanti dalla valutazione e dal realizzo dei contratti in esame, in quanto rilevati a Conto economico nelle voci D.18.d e D.19.d, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP determinata ai sensi dell'[art. 5](#) del DLgs. 446/97.

Secondo l'Agenzia, non potrebbe giungersi a diverse conclusioni nemmeno invocando il c.d. principio di correlazione (ex [art. 5](#) co. 4 del DLgs. 446/97), non essendo individuabile, nello specifico, alcuna correlazione tra componenti reddituali disomogenee quali sono:

- da un lato, quelle di natura finanziaria contabilizzate nella sezione D del Conto economico in conformità al principio OIC 32;
- dall'altro, quelle di natura caratteristica generate dalla compravendita delle *commodities* sottostanti agli strumenti finanziari oggetto di istanza.

Anche alla luce della posizione della Suprema Corte, pare quindi definitivamente superato il contenuto della precedente risposta 24.4.2020 n. [121](#), nella quale era stato sostenuto, in maniera opinabile, che i proventi e gli oneri derivanti sia dalla valutazione a fine esercizio, sia dal realizzo dei derivati avrebbero dovuto concorrere alla formazione della base imponibile IRAP (ex [art. 5](#) del DLgs. 446/97), "*in quanto rappresentativi dell'attività caratteristica della società istante*".

art. 5 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Il Quotidiano del Commercialista del 11.6.2026 - "Swap su commodities sempre irrilevanti ai fini IRAP" - Fornero

Cass. 10.6.2026 n. 18954

Guide Eutekne - Irap - "Derivati" - Fornero L.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Mancata adesione al CPB 2026-2027 - Calcolo degli acconti con metodo storico per il periodo d'imposta 2026 - Calcolo sulla base del reddito 2025 oggetto di concordato (FAQ Agenzia delle Entrate 8.6.2026)

In relazione al computo degli acconti d'imposta relativi al periodo d'imposta 2026 per i soggetti che avevano aderito al CPB 2024-2025, l'Agenzia delle Entrate, con la FAQ 8.6.2026 n. 1, ha precisato che, a prescindere dal rinnovo del concordato per il biennio successivo 2026-2027, nessun rilievo assume il reddito effettivamente conseguito nei periodi d'imposta oggetto di concordato. In sostanza, l'unica imposta da cui partire per il calcolo degli acconti 2026 con metodo storico è quella determinata sul reddito 2025 concordato, risultante dagli appositi righi della dichiarazione, non essendo contemplati obblighi di ricalcolo in base al reddito effettivo.

Aspetti generali

Secondo quanto previsto dall'[art. 20](#) co. 1 del DLgs. 13/2024, durante il concordato preventivo biennale gli acconti delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP) sono determinati secondo le regole ordinarie, ma tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

La medesima norma, ai co. 2 e 3, detta disposizioni particolari limitate al primo anno di efficacia del concordato, in relazione al quale l'acconto delle imposte dirette e IRAP può essere determinato secondo:

- il metodo storico, ossia considerando l'imposta determinata sul reddito o sul valore della produzione relativi al 2025 in caso di adesione al CPB 2026-2027;
- oppure il metodo previsionale, ossia considerando l'imposta determinata sul reddito o sul valore della produzione concordati relativi al 2026 in caso di adesione al CPB 2026-2027.

Se si procede al calcolo degli acconti con il metodo storico, si rende necessario determinare e versare una maggiorazione.

Acconto 2026

Quest'anno possono verificarsi i seguenti casi:

- adesione al CPB 2024-2025 con rinnovo del CPB 2026-2027;
- adesione al CPB 2024-2025 senza rinnovo del CPB 2026-2027;
- adesione al primo CPB per il biennio 2026-2027;
- soggetti in CPB 2025-2026.

In generale, in caso di adozione del metodo storico e in assenza di obblighi di ricalcolo, il primo acconto 2026 è determinato facendo riferimento all'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente (2025), indicata:

- per l'IRPEF, nel rigo RN34 del modello REDDITI PF 2026;
- per l'IRES, nel rigo RN17 del modello REDDITI SC 2026 o nel rigo RN28 del modello REDDITI ENC 2026;
- per l'IRAP, nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2026.

Irrilevanza del reddito effettivo

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la FAQ 8.6.2026 n. 1, anche in assenza di adesione al CPB 2026-2027, nella determinazione degli acconti 2026, nessun rilievo assume il reddito effettivamente conseguito nei periodi d'imposta oggetto di concordato (risultante al rigo CP10).

In sostanza, l'unica imposta da cui partire per il calcolo degli acconti 2026 con metodo storico è quella determinata sul reddito 2025 concordato (quindi già rettificato delle componenti straordinarie e al netto dell'eventuale quota assoggettata all'imposta sostitutiva CPB) risultante dal quadro RN/IR della dichiarazione.

art. 20 DLgs. 12.2.2024 n. 13

FAQ Agenzia Entrate 8.6.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2026 - "Per gli acconti nel CPB, il reddito effettivo non rileva" - Girinelli - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 10.6.2026, p. 34 - "Acconti, il calcolo sempre sui redditi concordati" - Gavelli G. Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Bonus donne 2026, bonus giovani 2026 e bonus ZES 2026 - Domanda di ammissione - Disponibilità (messaggi INPS 11.6.2026 nn. 1966, 1968 e 1970)

Con i messaggi 11.6.2026 nn. [1966](#), [1968](#) e [1970](#), l'INPS ha reso noto che i datori di lavoro possono presentare la domanda di ammissione ai *bonus* donne, giovani e ZES 2026, introdotti dal DL [62/2026](#).

Al tempo stesso, l'Istituto di previdenza ha dettato le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.

Bonus donne 2026

Il *bonus* donne 2026 ex [art. 1](#) del DL 62/2026 consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dall'1.1.2026 al 31.12.2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate, secondo la definizione di cui al regolamento della Commissione Ue 17.6.2014 n. [651](#).

Bonus giovani 2026

Il *bonus* giovani 2026 ex [art. 2](#) del DL 62/2026 consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dall'1.1.2026 al 31.12.2026, di giovani che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati, secondo la definizione di cui al regolamento della Commissione Ue 17.6.2014 n. [651](#).

Bonus ZES 2026

Il *bonus* ZES 2026 ex [art. 3](#) del DL 62/2026 consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dall'1.1.2026 al 31.12.2026, di lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria).

L'esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione:

- hanno compiuto 35 anni di età;
- sono disoccupati da almeno 24 mesi.

L'esonero è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

Domanda di ammissione

Il modulo da utilizzare è reperibile sul sito dell'INPS, nella sezione denominata:

- "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus donne 2026", per il *bonus* donne 2026 ex [art. 1](#) del DL 62/2026;
- "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus giovani 2026", per il *bonus* giovani 2026 ex [art. 2](#) del DL 62/2026;
- "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus ZES 2026", per il *bonus* ZES 2026 ex [art. 3](#) del DL 62/2026.

Flussi UniEmens

L'INPS fornisce le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens dal mese di competenza luglio 2026, con riferimento a tutte le gestioni previdenziali interessate.

Per esporre il *bonus* donne 2026:

- ex [art. 1](#) co. 1 del DL 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per lavoratrice, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono inserire il nuovo valore "ED26" nell'elemento "CodiceCausale";
- ex [art. 1](#) co. 2 del DL 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per lavoratrice, per l'assunzione di donne molto svantaggiate o svantaggiate residenti nelle Regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono inserire il nuovo valore "EDZS" nell'elemento "CodiceCausale".

Per esporre il *bonus* giovani 2026:

- ex [art. 2](#) co. 1 del DL 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500,00 euro su base mensile per lavoratore, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono inserire il nuovo valore "EG26" nell'elemento "CodiceCausale";
- ex [art. 2](#) co. 3 del DL 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per lavoratore, per l'assunzione in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono inserire il nuovo valore "EGZS" nell'elemento "CodiceCausale".

Per esporre il *bonus* ZES 2026 ex [art. 3](#) del DL 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per lavoratore, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono inserire il nuovo valore "EZE1" nell'elemento "CodiceCausale".

Per tutti gli incentivi, l'INPS precisa che la sezione "InfoAggcausaliContrib" deve essere ripetuta per tutti i

mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif", con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2026.

art. 2 DL 30.4.2026 n. 62

art. 3 DL 30.4.2026 n. 62

Messaggio INPS 11.6.2026 n. 1970

Messaggio INPS 11.6.2026 n. 1966

Messaggio INPS 11.6.2026 n. 1968

Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2026 - "Disponibili i moduli di domanda per i bonus donne, giovani e ZES 2026" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 12.6.2026, p. 35 - "Fruibili i bonus assunzioni del decreto Primo maggio" - Maccarone G. - Prioschi M.

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione donne" - Gallo B.

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate (non più in vigore) - Incentivo assunzione under 35 DL 60/2024" - Silvestro D.

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate (non più in vigore) - Incentivo assunzione over 35 DL 60/2024" - Silvestro D.

Immobili

CATASTO

Unità immobiliari interessate da interventi edilizi - Obbligo di aggiornamento catastale - Presupposti (ris. Agenzia delle Entrate 5.6.2026 n. 21)

Con la ris. 5.6.2026 n. [21](#), l'Agenzia delle Entrate ha reso alcune indicazioni in merito agli obblighi di aggiornamento catastale che sussistono in capo agli intestatari catastali (proprietari o titolari di diritti reali di godimento) in relazione agli immobili oggetto di interventi edilizi.

Rilevanza fiscale dell'aggiornamento catastale

A tale riguardo, va anzitutto ricordato che l'obbligo di aggiornamento catastale assume particolare importanza anche ai fini fiscali, tenuto conto che la modifica della rendita, ed eventualmente anche della classe e della categoria catastale dell'immobile, influisce sulla determinazione del reddito dei fabbricati o dell'IMU, ma anche, ad esempio, sulla determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale con riguardo alla cessione di immobili a uso abitativo per cui vale la regola del c.d. "prezzo valore" ex [art. 1](#) co. 497 della L. 266/2005.

Ambito applicativo dei chiarimenti

Occorre evidenziare, in via di premessa, che la portata applicativa dei chiarimenti recati dalla ris. 21/2026 sugli obblighi di aggiornamento catastale non va limitata agli immobili oggetto di interventi *superbonus* ex [art. 119](#) del DL 34/2020, per i quali l'Amministrazione finanziaria ha provveduto a inviare le lettere di *compliance* in caso di mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 86 e 87 della L. 213/2023 e del provv. Agenzia delle Entrate 7.2.2025 n. [38133](#).

Infatti, come per gli immobili oggetto di interventi *superbonus*, anche per i fabbricati interessati da interventi agevolati con altre detrazioni "edilizie" o non agevolati con alcuna detrazione sono previsti gli stessi obblighi di aggiornamento catastale (se ne ricorrono i presupposti), così come uguali sono i criteri di classamento e di conseguente determinazione della rendita catastale degli immobili oggetto di intervento.

Dunque, i chiarimenti resi dalla ris. 21/2026 in merito alle circostanze che fanno sorgere l'obbligo di aggiornamento catastale sono validi per tutti gli interventi edilizi.

Presupposti dell'obbligo di aggiornamento catastale

Secondo la ris. [21/2026](#), l'obbligo di aggiornamento catastale, ex [artt. 17](#) e [20](#) del RDL 652/39:

- sorge senz'altro se, a seguito degli interventi edilizi, per l'unità immobiliare si verifica la variazione della destinazione, della consistenza e delle caratteristiche tipologiche o distributive, nonché della conformazione e della sagoma;

- al di fuori delle predette circostanze, può comunque sorgere l'obbligo di aggiornamento catastale ogni qual volta vi siano interventi che determinano un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell'immobile, tale da incidere sulla capacità reddituale dello stesso (come, ad esempio, per gli interventi di efficientamento energetico sull'involucro dell'edificio o di installazione dell'ascensore).

In particolare, la risoluzione ricorda che, per individuare la categoria, la classe e la consistenza del fabbricato (c.d. classamento), occorre comparare le caratteristiche dello stesso con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili, come previsto dall'[art. 8](#) del RDL 652/39 e dall'[art. 61](#) del DPR 1142/49.

Incremento della dotazione impiantistica

Alcune precisazioni vengono rese dal documento di prassi in merito agli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica a servizio dell'unità immobiliare. Per verificare se sussiste l'obbligo di aggiornamento catastale con tali interventi, occorre confrontare il valore catastale *ante* intervento con quello che l'unità immobiliare assumerebbe dopo l'intervento (da determinare secondo le indicazioni tecniche riportate nel documento di prassi).

L'Agenzia delle Entrate rileva dunque che, in caso di interventi di mero ampliamento della dotazione impiantistica, occorre rideterminare il classamento e la rendita catastale se detti interventi comportano un incremento della redditività apprezzabile nell'ambito dell'attuale sistema estimativo catastale.

La ris. [21/2026](#) precisa che:

- se l'ampliamento della dotazione impiantistica è il risultato di più interventi, eseguiti anche in momenti diversi, il valore degli impianti installati da prendere in considerazione ai fini di tale valutazione è quello complessivo corrispondente all'attuale dotazione dell'unità immobiliare (al netto degli interventi eventualmente già considerati per l'attribuzione della rendita attualmente in atti);
- quando sono installati nuovi impianti a servizio di più unità immobiliari, per ciascuna unità interessata dall'intervento deve prendersi in considerazione la quota di valore ad essa riferita.

In presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, per l'Agenzia delle Entrate resta comunque ferma la necessità di una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell'incremento di redditività.

Contenuto della dichiarazione di aggiornamento catastale

La ris. dell'Agenzia delle Entrate n. [21/2026](#) fornisce anche alcune indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante la procedura informatica DOCEFA ex DM [701/94](#) inerenti agli interventi edilizi, precisando che nella relazione tecnica occorre riportare in modo esaustivo:

- la descrizione degli interventi edilizi eseguiti;
- l'elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche significative (ad esempio, la potenza nominale degli impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo).

art. 1 co. 86 L. 30.12.2023 n. 213

art. 1 co. 87 L. 30.12.2023 n. 213

art. 17 RDL 13.4.1939 n. 652

Risoluzione Agenzia Entrate 5.6.2026 n. 21

Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2026 - "Stessi obblighi di aggiornamento catastale per tutti gli interventi edilizi" - Magro

Italia Oggi del 6.6.2026, p. 22 - "Il Superbonus gonfia la rendita" - Angeli C. Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Rendita catastale" - Magro L. - Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2024 - "Sul Catasto solito ingorgo di equivoci e timori" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 8.2.2025 - "Definiti gli avvisi per l'adempimento spontaneo sugli immobili con superbonus" - Magro

TUTELA E SICUREZZA

DPCM 30.1.2026

TUTELA E SICUREZZA

AMBIENTE - Dichiarazione ambientale - Approvazione del nuovo modello MUD - Termine di presentazione nel 2026

In attuazione della L. 25.1.94 n. 70, il presente DPCM approva il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare in sostituzione di quello approvato con il DPCM 29.1.2025 (pubblicato sulla G.U. 28.2.2025 n. 49).

L'approvazione di un nuovo modello MUD si è resa necessaria al fine di poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa.

Decorrenza

Il nuovo modello MUD deve essere utilizzato, da parte dei soggetti interessati, per la presentazione delle dichiarazioni ambientali relative al 2025 e agli anni successivi.

Modalità di presentazione

Il modello MUD deve essere presentato:

- alla Camera di commercio competente per territorio;
- in generale, mediante invio telematico con firma digitale;
- oppure, ove previsto, mediante invio con posta elettronica certificata (PEC) della modulistica generata dal sistema di compilazione, firmata dal dichiarante sul modello cartaceo e trasformata in un allegato in file PDF.

Termine di presentazione

In generale, il modello MUD deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, l'art. 6 co. 2-bis della L. 25.1.94 n. 70 stabilisce che, qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello MUD, il termine per la presentazione del modello è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva il nuovo modello.

Pertanto, poiché il presente DPCM, che ha approvato il nuovo modello MUD, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.3.2026, il modello MUD relativo all'anno 2025 deve essere presentato entro 120 giorni da tale data, vale a dire entro il 3.7.2026.